

in armonia con la legge sugli infortuni del lavoro. »

Chi approva questo ordine del giorno sorga.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 2, che leggo:

In fine dell'articolo 2 della legge è aggiunto il seguente paragrafo:

« 4. Chi è addetto al lavoro agricolo, in quanto presti servizio presso le macchine di cui al n. 4, o presso i cannoni e gli altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Questo articolo 2 solleva incidentalmente una questione grave, su cui richiamo l'attenzione benevola del Governo, della Camera e della Commissione. Essa riflette l'assicurazione degli infortuni dei contadini e degli operai delle campagne, che qui è solo incidentalmente toccata.

La proposta di questo articolo solleva due ordini diversi di obiezioni. La prima obiezione è che questo articolo 2 mi pare ancora ispirato a quella erronea tendenza della nostra legislazione sul lavoro, che contempla soltanto l'operaio della città e dimentica quello delle campagne, quasi che la salute, la vita e le sostanze dei contadini non fossero o non dovessero essere altrettanto sacre, quanto quelle degli operai delle industrie e delle manifatture.

Ma, in secondo luogo, questo articolo, come risulta dalla motivazione stessa, che ne dà il relatore, che dimostra di avere, in quelle pagine, conoscenza esatta dei lavori agricoli, solleva in pratica non lievi difficoltà per i proprietari e per gli esercenti di trebbiatrici, con pericolo di involgerli in questioni giuridiche moleste.

Ho detto che mi dolgo di questo articolo.

Se vi era un punto su cui si poteva con molta tranquillità fare un passo decisivo (e la legge ne fa alcuni decisivi e di questo dò lode al Governo ed alla Commissione) era quello di estendere, in una certa misura, l'assicurazione degli infortuni ai contadini per certi lavori.

Sarei disposto per ora a transigere, anche per un certo numero di anni, sull'assicurazione degli infortuni per i contadini avventizi, perchè per il momento può essere difficile coordinare l'indole e la natura del contadino avventizio coi congegni tecnici di una Cassa di assicurazione.

Ma per il contadino stabile, non ci poteva essere dubbio; e confesso che l'onere è così piccolo, che io son sicuro di interpretare il sentimento di moltissimi proprietari dicendo che se essi non assicurano i loro contadini, si è perchè ignorano persino la esistenza di queste assicurazioni, ma che potendo farlo con due lire e mezza o tre all'anno, (come con grandissima competenza potrebbe dirvi il nostro collega Ferrero di Cambiano) sarebbero felicissimi di assicurarli contro gli infortuni sul lavoro e le loro conseguenze.

Ma dirò di più: questo articolo, se deve essere applicato, porta necessariamente alla conseguenza, che io pel primo desidero, di dovere assicurare tutti i contadini.

Infatti l'onorevole relatore, il mio simpatico amico Gianolio, ha detto: che cosa accade quando si fa la trebbiatura? Ordinariamente c'è un sol uomo che accompagna la trebbiatrice, e poi si prende tutto il personale disponibile nel fondo; ordinariamente anzi accorre anche il vicinato, inquantochè ognuno spera a sua volta aiuto dagli altri contadini, e si fa una piccola festiciuola, di quelle gaie e liete festiciuole del lavoro, che tanto ci riescono care nelle nostre campagne.

Ora che cosa accade con questo disegno di legge? Che se capita un infortunio ad uno di questi contadini, paga, se ho ben compreso, il proprietario della macchina, anche se l'individuo non è assicurato. Questa almeno è la portata dell'articolo 9. Ora ve lo immaginate voi questo proprietario di macchine, che si prende la responsabilità per tutti gli infortuni, che possono capitare al personale non suo? Perchè questa è la portata dell'articolo.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non il proprietario del fondo, l'esercente della macchina! (*Commenti*).

Ferraris Maggiorino. Siamo intesi; paga l'esercente della macchina; d'ordinario l'esercente è anche il proprietario, perchè quando non è proprietario, l'esercente di una macchina trebbiatrice è un semplice macchinista che non ha un soldo; e per questi casi c'è sempre il privilegio sulla macchina, come dice lo stesso relatore.

Ora come volete che questo esercente della trebbiatrice o proprietario della macchina (che è la stessa cosa dal momento che c'è il privilegio nella macchina) si prenda la responsabilità di tutti gli infortuni che